

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CATERINA APPIO

Seduta del 04/12/2020

FATTO

La ricorrente, cointestataria di un buono fruttifero postale appartenenti alla serie Q/P, emesso il 9 agosto 1989, lamenta di aver ricevuto un rimborso di gran lunga inferiore rispetto a quello stabilito nella tabella risultante sul retro del titolo. In particolare, evidenzia che sul buono in questione erano stati apposti due timbri, uno sul fronte recante la dicitura della serie Q/P, l'altro sul retro che riporta i tassi di rendimento per i primi venti anni, risultando privo di nuove indicazioni sui rendimenti dell'ultima decade.

In questa prospettiva, la ricorrente chiede *“per il periodo dal 21° anno al 30° anno solare successivo a quello di emissione, la liquidazione degli interessi secondo le condizioni stampate originariamente sul retro del titolo ossia “£ 1.290.751 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione. Applicando i tassi di rendimento per i primi vent'anni così come indicati dal timbro apposto al momento della sottoscrizione e per il periodo successivo quelli indicati dalla stampigliatura originaria i rendimenti complessivamente dovuti ammontano ad € 57.185,88. Considerato che l'intermediario ha già liquidato la somma di € 27.934,89, per come si evince dalla ricevuta di rimborso al punto 1), residua la somma di € 29.250,99”*.

Costituitosi l'intermediario, insistendo per il rigetto del ricorso, eccepisce in via preliminare l'irricevibilità della domanda in quanto avente ad oggetto (1) eventi antecedenti il 1° gennaio 2009; nonché (2) prodotti finanziari sottoposti a disciplina speciale e ai quali non si applica la normativa di cui al Titolo VI, capo I, TUB.

Nel merito, fa presente che il buono fruttifero in questione appartiene alla serie Q, istituita con D.M. del 13.06.1986. Precisa che il titolo è stato aggiornato con le indicazioni, sul fronte della dicitura Q/P, sul retro delle tabelle contenenti i nuovi tassi, in applicazione di quanto previsto dall'art. 5 del D.M., 13 giugno 1986, che, con riferimento agli interessi, stabiliva *“un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno”*. Evidenzia che la medesima disposizione non prevedeva, altresì, che il timbro sul retro del titolo dovesse riportare anche *“le somme complessivamente dovute”*, essendo sufficiente, come accaduto nel caso in esame, l'indicazione del nuovo tasso d'interesse applicabile.

In sede di repliche, la ricorrente con riferimento alla eccezione di incompetenza per materia, rappresenta che il D.P.R n.144 del 14/03/2001, all'art 2, lettera b, specifica che le attività di Bancoposta svolte dall'intermediario comprendono la raccolta del risparmio postale, di competenza dell'Arbitro. Quanto all'incompetenza *ratione temporis*, evidenzia che il ricorso in questione non ha per oggetto vizi genetici del titolo, ma i rendimenti spettanti al sottoscrittore alla scadenza del titolo. Nel merito, fa presente che l'intermediario non ha correttamente incorporato nel testo cartolare le determinazioni ministeriali di cui al D.M. 13/06/1986, con riferimento al periodo dal 21° al 30° anno, creando nel sottoscrittore un legittimo affidamento.

Insiste, pertanto, affinché le vengano riconosciuti *“dal 21° al 30° anno i rendimenti per come indicati sulla stampa originaria del titolo”*.

DIRITTO

In limine, il Collegio ritiene non meritevole di accoglimento le eccezioni preliminari sollevate dall'intermediario.

In particolare, avendo riguardo all'incompetenza temporale, il Collegio ritiene che nessun rilievo assume la data di sottoscrizione del titolo, atteso che oggetto del ricorso non sono vizi genetici del buono, ma l'interpretazione dei termini e delle condizioni del rimborso (così già Collegio di Milano, decisione n. 478/2014; e Collegio di Torino, decisione n. 10831/2020); di talché, ai fini della competenza temporale dell'Arbitro, rileva la data di scadenza e non quella di sottoscrizione del titolo.

Quanto all'eccepita incompetenza per materia, il Collegio richiama l'orientamento del Collegio di Coordinamento secondo il quale le controversie relative ai buoni fruttiferi rientrano nella competenza dell'ABF in quanto riconducibili alle attività di “bancoposta” ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 14 marzo 2001, n.144 e non potendosi assimilare i buoni fruttiferi postali a “prodotti finanziari” ex art. 1, comma primo, lett. u) TUF (decisione n. 5673/2013). Nel merito, la controversia concerne la modalità di calcolo degli interessi, con riferimento ad un buono fruttifero, appartenente alla serie Q/P. In particolare, si tratta di verificare la correttezza del calcolo - effettuato dall'intermediario - del rendimento del titolo relativamente al periodo dal 21° al 30° anno.

Dalla documentazione allegata agli atti emerge che sul retro del modulo cartaceo residuano le indicazioni, per il periodo dal 21° al 30° anno, degli importi lordi dovuti in applicazione dei tassi di interesse previsti per la serie “P”, essendo stato apposto il nuovo timbro - recante le condizioni relative alla serie P/Q - solo in corrispondenza del periodo relativo alle prime due decadi.

Va rammentato che il D.M. del Tesoro 13 giugno 1986, all'art. 5, ha previsto che *“Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti*

con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".

Premesso quanto sopra, il Collegio richiama il proprio recente orientamento secondo cui la mancata indicazione sul retro dei titoli della modifica dei tassi importa l'applicazione delle condizioni di rimborso originarie (fra le più recenti, decisioni n. 8831/2020; e n. 8141/2020). In particolare, il Collegio evidenzia che l'operato dell'intermediario è da ritenersi legittimo a condizione che la modifica dei tassi di rendimento dei titoli emessi successivamente al D.M. 13/06/1986, risulti dalle apposite timbrature apposte, sia sul fronte che sul retro, riportanti le informazioni della nuova serie di appartenenza dei buoni, ancorché rilasciati dall'intermediario su moduli originariamente appartenenti alle precedenti serie di emissione.

In questa prospettiva, il Collegio reputa non corretto il rendimento calcolato dall'intermediario relativamente al periodo dal 21° al 30° anno.

A tal proposito, il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento, a parere del quale, nell'ipotesi in cui l'apposizione del timbro sul retro del titolo riporti le modifiche dei tassi di interesse solo fino al ventesimo anno, tale circostanza ingenera l'*affidamento del cliente in ordine all'applicabilità per il periodo successivo delle condizioni di rimborso previste in origine*. Nella medesima pronuncia il Collegio di Coordinamento esplicita che, essendo la determinazione dei rendimenti vicenda afferente il rapporto fra emittente e sottoscrittore, è irrilevante la "circostanza che nel corso della durata dell'investimento vengano ad alternarsi due criteri di determinazione degli interessi tra loro eterogenei, quello in regime di interessi composti della serie Q per i primi venti anni e quello in regime di capitalizzazione semplice della serie P per l'ultimo decennio, dando luogo ad una sorta di titolo "ibrido". Siffatta alternanza, comunque fondata sulla regolazione negoziale riferibile al rapporto, non risulta, invero, impedita da norme di legge; tanto meno appare stravagante o "aberrante" alla luce delle innumerevoli tecniche impiegate al riguardo nella prassi, con riguardo a strumenti che documentano contratti con funzione di investimento" (decisione n. 6142/2020).

Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene che per tale profilo il ricorso sia meritevole di accoglimento e che la ricorrente abbia diritto a vedersi riconosciuto, limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, il rendimento risultante dal retro del buono.

Avendo riguardo al periodo dal 1° al 20° anno di vita del titolo il Collegio ritiene che nulla sia ancora dovuto al ricorrente.

In particolare, dalla tabella risultane sui buoni si evince che, contrariamente a quanto stabilito nell'art. 7, DM Tesoro del 23 giugno 1997 - a mente del quale per i buoni delle serie ordinarie contraddistinte con le lettere «Q», «R» ed «S» emessi fino al 31 dicembre 1996 a favore di qualsiasi soggetto, gli interessi continueranno, per i primi venti anni di vita del titolo, ad essere capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale -, nel caso di specie detta capitalizzazione è stata calcolata dal ricorrente al lordo della ritenuta fiscale. Il che spiega l'errore di calcolo compiuto dal ricorrente il quale, per i primi venti anni del titolo, ha tenuto conto dell'importo riportato nella suddetta e non corretta tabella, ovvero di una somma calcolata al lordo della ritenuta fiscale.

In questa prospettiva, il Collegio, richiamando il proprio orientamento secondo cui, se con riferimento ai tassi devono applicarsi le condizioni risultanti dal titolo, per quanto concerne la capitalizzazione degli interessi trova invece applicazione l'art. 7 del DM Tesoro del 23 giugno 1997 (decisioni n. 17328/2019; 724/2019; e 24803/2018), ritiene che il calcolo effettuato dal ricorrente non sia corretto e che, in ossequio alla disposizione innanzi

richiamata, debba essere effettuato, come eccepito dall'intermediario, applicando le trattenute stabilite *ex legge*.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso del buono fruttifero postale di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dal titolo stesso.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI